

N. 3937-4292-4317-C

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO E INTERNI)

(Relatore: **SBARDELLA**)

SU

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIONDI (3937); FINOCCHIARO FIDELBO, VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA,
BARGONE, FRACCHIA, CICONTE, RECCHIA, ORLANDI, SINATRA (4292)**

E

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

(4317)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**ANDREOTTI**)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(**VASSALLI**)

**APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA
DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta antimeridiana del 22 maggio 1990 (v. stampato Senato n. 2287)

**MODIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta pomeridiana del 20 dicembre 1990

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 22 dicembre 1990*

Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia
di concessione di amnistia e indulto

Presentata alla Presidenza il 17 maggio 1991

ONOREVOLI COLLEGHI! — Torna all'esame della Camera il testo, già approvato in prima lettura il 22 maggio 1990 e modificato dal Senato il 20 dicembre 1990, per la revisione dell'articolo 79 della Costituzione.

Il Senato ha condiviso l'esigenza di modificare la disciplina costituzionale dell'amnistia e dell'indulto, al fine di evitare che il frequente ricorso a provvedimenti di clemenza, come sinora avvenuto, possa incidere negativamente sull'efficacia del nuovo rito penale e, in particolare, dei riti abbreviati, vanificandoli.

Il testo che ora si sottopone all'esame dell'Assemblea è quello approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ha apportato al testo già approvato dalla Camera alcune modificazioni, che la Commissione affari costituzionali ha condiviso.

In primo luogo, è stata confermata la scelta di rendere più attento il ricorso all'amnistia e all'indulto attraverso la previsione di un alto *quorum* richiesto per la approvazione dei relativi provvedimenti, previsione che postula il determinarsi di un ampio consenso parlamentare, riferibile pertanto ad ipotesi eccezionali e straordinarie.

È stata altresì confermata la scelta di trasferire direttamente alle Camere il potere di concedere l'amnistia e l'indulto,

tenuto conto che nella prassi repubblicana i decreti del Presidente della Repubblica hanno finito per recepire integralmente le leggi di delegazione.

È stata invece modificata la formulazione del secondo e del terzo comma del nuovo testo dell'articolo 79 della Costituzione, avendo il Senato ritenuto di elaborare una stesura meno suscettibile di produrre incertezze sul piano interpretativo. Si stabilisce in sostanza che la legge che concede l'amnistia o l'indulto fissa il termine per la loro applicazione, fermo restando che i benefici non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del relativo progetto di legge. Ciò comporta che il provvedimento di clemenza finale non potrà fissare un termine successivo a quello della data di presentazione della prima proposta di legge, in caso di una pluralità di iniziative legislative, ma potrà però indicarne uno antecedente a quella data.

Ciò premesso, il relatore raccomanda all'Assemblea l'approvazione delle modificazioni apportate dal Senato al testo già licenziato da questo ramo del Parlamento, sulle quali la Commissione in sede referente ha concordato.

VITTORIO SBARDELLA, *Relatore.*

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

1. L'articolo 79 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 79. — L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge ».

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.